

**Legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 (BUR n. 34/1996)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI
43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63
"NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI
VENEZIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e
44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi
di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e
per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e
successive modificazioni.**

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1,
lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta
della metà, nel limite minimo e massimo sino al 30 giugno 1996.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44,
comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a
decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni. | 1 |
| Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza. | 1 |